

COMUNI DI GAVORRANO E SCARLINO UFFICIO COMUNE GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI
VIABILITÀ, VERDE PUBBLICO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Servizio di manutenzione e riparazione veicoli di proprietà del Comune di Gavorrano e del Comune di Scarlino

Accordo Quadro periodo 2019-2022

LOTTO N. __ " _____ "

Accordo Quadro periodo 2019-2022

CIG _____

SCHEMA ACCORDO QUADRO

L'anno duemiladiciannove addì _____ del mese di _____ in Gavorrano (GR),

tra

- l'Ing. Antonio Mazzinghi, nato a Volterra (PI) il 31.03.1969, codice fiscale MZZ NTN 69C31 M126L, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni di viabilità, verde pubblico, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale, tra i Comuni di Gavorrano e Scarlino, con sede in Gavorrano piazza Buozzi n. 16, C.F. e P.IVA 00100750538, nominato con Decreto sindacale n. __ del _____, che agisce per "Comune o Stazione Appaltante";

e

- Sig. _____, nato a _____ il _____ residente in _____ il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Ditta _____ con sede legale in _____ Via _____ C.F. e P.I. _____ per la sua qualità di _____ Legale Rappresentante che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Affidatario" o "Appaltatore",

PREMESSO CHE

1. Con determinazione n. __ del _____ è stata disposta l'autorizzazione a contrarre per la conclusione di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con unico operatore economico, uno per ogni lotto previsto nell'appalto, per l'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione (ordinaria programmata e straordinaria) e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di batterie,

scadenziario delle revisioni di legge, manutenzione e riparazione carrozzeria, manutenzione pneumatici, compreso fornitura, equilibratura e convergenza, dei veicoli facenti parte del parco mezzi del Comune di Gavorrano e del Comune di Scarlino, per il periodo 2019-2022;

2. Con determinazione n. ___ del _____ il lotto _ " _____ " della gara suddetta è stato aggiudicato alla ditta _____;

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli ordinativi di intervento che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel periodo di vigenza del presente Accordo e nelle misure che verranno stabilite in relazione alle esigenze del Comune di Gavorrano e del Comune di Scarlino.

Art. 2 Durata

1. Il termine di validità del presente Accordo, viene stabilito al 31/12/2022 indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo invece, che l'importo venga raggiunto in un termine minore.

2. Ove, alla data di scadenza, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di ordinativi di intervento disposti, esso si intenderà prorogato del tempo previsto per l'ultimazione.

3. Detta proroga dei termini non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere indennizzi di qualsiasi genere.

Art. 3 Ordinativi di intervento

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la formulazione di una serie di ordinativi di intervento con l'affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi di listino diminuiti del ribasso offerto in sede di gara per quanto riguarda i pezzi di ricambio e, per quanto riguarda la manodopera, secondo il prezzo offerto in sede di gara.

2. Gli ordinativi di intervento potranno essere attivati dalla Stazione Appaltante a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro mentre non potranno essere emessi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale dell'Accordo.

3. Non esiste un numero massimo di ordinativi di intervento da disporre nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli ordinativi emessi che non dovrà superare il

limite definito dall'art. 5 del presente Accordo.

4. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo.

Art. 4 Condizioni generali

1. L'affidatario, preso atto della natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d'arte nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato d'onori, nonché da tutte le norme di legge vigenti in materia e da quelle che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

2. L'affidatario dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.

3. Con la stipula del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante non costituisce nessun obbligo nei confronti dell'Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione degli ordinativi di intervento.

4. L'Accordo Quadro e i successivi ordinativi di intervento in sua applicazione, saranno disciplinati dal presente atto nonché dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrale e sostanziale ancorché non materialmente allegati:

1) Capitolato d'onori (Allegato "A")

2) Offerta economica prodotta in sede di gara (Allegato "B")

3) Listini prezzi ufficiali delle case produttrici vigenti al momento dell'ordine.

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti si rinvia alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e da tutta l'altra normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa tecnica relativa ai servizi oggetto del presente Accordo.

Art. 5 Importo dell'Accordo

1. L'importo netto massimo complessivo dell'Accordo Quadro nel periodo di riferimento ammonta a € _____ (euro _____/00), IVA esclusa.

Si dà atto che le prestazioni previste dal presente appalto non sono soggette a rischi d'interferenza, pertanto gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stimati in € 0,00 (euro zero/00).

2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli ordinativi di intervento emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La Stazione Appaltante

non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti qualunque risulti essere l'importo complessivo finale nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

3. Gli ordinativi di intervento saranno stipulati "a misura" ed i prezzi applicati ai pezzi di ricambio saranno quelli relativi ai listini ufficiali delle case produttrici in vigore al momento dell'ordine, scontati del ribasso offerto in sede di gara, mentre il prezzo applicati alla manodopera sarà quello offerto in sede di gara.

Art. 6 Esecuzione delle prestazioni

1. Per quanto riguarda l'esecuzione delle prestazioni queste dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste dal Capitolato d'oneri allegato al presente atto.

Art. 7 Pagamenti

1. Il corrispettivo per i servizi e le forniture effettuati è pagato entro trenta giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'ente delle relative fatture elettroniche; il codice univoco dell'Ente è _____; tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla acquisizione e verifica del DURC senza segnalazioni di inadempienze.

Art. 8 Cessione del contratto - Subappalto

1. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto.

2. Come dichiarato in sede di gara l'affidatario potrà procedere, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al subappalto dei seguenti servizi: _____.

(ovvero: 2. Non avendolo dichiarato in sede di gara il subappalto non è ammesso.)

Art. 9 Inadempienze - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del contratto:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
- b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell'importo contrattuale;
- c) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
- d) qualora l'appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

2. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all’Affidatario, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

4. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente contratto è identificato con il CIG n. _____.

Art. 12 Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione l’ IVA che rimane a carico del Comune.

Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA la presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Art. 13 Controversie - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al foro di Grosseto.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del del Regolamento (UE) n. 2016/679, la Stazione Appaltante informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Gavorrano, dott. Andrea Biondi, 0566/843211, sindaco@comune.gavorrano.gr.it;
- il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alle sole finalità connesse alla presente procedura;
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Art. 15 Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione commissariale, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 11/2014 (inserito nel Sistema Telematico Acquisti Regionale della

Toscana START disponibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> nella documentazione di gara), l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso con oneri a carico dell'affidatario.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica.

Il presente atto è la completa e precisa volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso.

Il Comune

L'appaltatore

ing. Antonio Mazzinghi

Il presente atto è sottoscritto tra le parti con firma digitale